

17 OTT. 2005

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 769 del 14 OTT. 2005

Oggetto: Giudizio: Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Airola -Atto di appello sig.ra - Marotta Maria Bruna- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Quattordici del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature] IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Dott. Sergio MUOLLO)

### LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di appello dinanzi il Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Airola la sig.ra Marotta Maria Bruna c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

**Con** determina n. 596/05; si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 596/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore al ramo  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina 596/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi il Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Airola sig.ra Marotta Maria Bruna c/A.P;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio D'ANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 934 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 17 OTT. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio D'ANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 OTT. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 3 NOV. 2005  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 3 NOV. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 3 NOV. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

Copia per			
SETTORE	<u>AVOCATURA (e mano)</u>	il	prot. n. <u>Es 9512</u>
SETTORE	_____	il	prot. n. <u>7-11-05</u>
SETTORE	_____	il	prot. n. _____
Revisori dei Conti	_____	il	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	<u>8917</u> <u>18-10-05</u>	il	prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

Copia  
c.p.

STUDIO LEGALE RUSSO

Avv. Francesco Russo

Via albana, 82 - 81055 S. MARIA C. V. (CE)

Tel./Fax 0823 797 903 - Cell. 338 23 04 124

Part. IVA: 02 67 02 80 615 - C. F.: RSS FNC 0930188636

Ill.mo Tribunale di Benevento,

"SEZIONE DISTACATA DI AIRZOLA"

## Atto di Appello

PER Marotta Maria Bruna, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Russo,  
in virtù di mandato a margine al presente atto, con il quale è dom.ta  
elett.te in S. Maria C.V. ( CE ) alla via Albana n° 82

## CONTRO

Amm.ne Provinciale di Benevento, in persona del l.r.p.t.  
avverso la sentenza n° ~~62/2004~~ <sup>63/2005</sup> del Giudice di Pace di S.Agata Dei Goti  
recante il r.g.n° 97/C/2004 redatta in data 13.05.2005 e pubblicata il  
11.06.2005 e mai notificata.

## PREMESSO

- a) che con atto introduttivo notificato il 05.06.2005, Marotta Maria Bruna conveniva in giudizio l'Amm.ne Provinciale di Benevento, in persona del l.r.p.t, al fine di vedersi riconosciuto e liquidato il diritto al risarcimento dei danni alla vettura di sua proprietà, Nissan Micra TG. AX 454 SY, subiti il giorno 09.03.2004 sulla strada Prov.le direzione Cantinelle-Limatola, in località Giardoni, precisamente nei pressi del Centro Commerciale, nel comune di Limatola ( BN ) allorquando, intorno alle ore 21:00 circa, trovandosi alla guida della detta vettura, finiva in una grossa buca presente sulla carreggiata non segnalata e non visibile perché ricoperta d'acqua, ne perdeva il controllo e si andava a schiantare contro un muretto di cemento delimitante la proprietà di Fiorillo Salvatore ; da tale sinistro scaturivano dei danni sia alla meccanica che alla carrozzeria dell'autovettura nonché al muretto. Tali danni venivano raffigurati da una serie di foto e venivano contabilizzati nei preventivi di spese e da una fattura allegata agli atti, veniva anche allegato un rapporto dei vigili urbani di Limatola prontamente accorsi sul luogo del sinistro in data 29.03.2004 alle ore 21:30.
- b) che instauratosi il giudizio in data 16.07.2004 si costituiva l'Amm.ne Prov.le di Benevento con comparsa di costituzione e risposta, nella quale chiedeva, il rigetto della domanda attorea in quanto improponibile, illegittima ed infondata in fatto ed in diritto, con

V. è  
MILATO SOLO  
ORIGINALI  
Avv. Francesco Russo

- vittoria di spese. Nella stessa udienza si costituiva il Sig. Marotta Michele, con intervento volontario teso ad ottenere la restituzione della somma di E. 951,50, dallo stesso versata alla ditta edile Di Piro, in quanto genitore di Marotta Maria Bruna, a titolo di risarcimento per i danni al muretto, sofferti dal Sig. Fiorillo Salvatore ;
- c) che il Giudice di Pace in data 13.05.2005, definitivamente pronunciando respingeva la domanda attorea dichiarando Marotta Maria Bruna conducente della vettura Nissan Micra Tg. AX 454 SY, quale unica responsabile della produzione del sinistro oggetto del presente giudizio, compensando interamente tra le parti le spese del procedimento ;
- d) che detta sentenza è ingiusta ed erronea e contro la stessa si propone Appello per i seguenti ivi trascritti

#### MOTIVI

1 ) Preliminarmente appare non del tutto convincente il ragionamento addotto dal Giudicante secondo il quale è mancata la prova del nesso di causalità tra l'esistenza dell'insidia, ampiamente provata e dimostrata in giudizio, e tutte le conseguenze dannose.

Le conclusioni a cui perviene il Giudicante appaiono esse stesse prive di fondamento logico-giuridico apprezzabile in quanto basato su semplici supposizioni non suffragate da alcun riscontro sia processuale che concreto così come accertato in sede processuale.

Non si comprende come mai il Giudicante dopo aver ammesso l'esistenza dell'insidia ha ritenuto non sufficientemente provato il nesso di causalità tra la stessa e le conseguenze dannose.

L'assunto secondo il quale l'alta velocità sia stata da sola la causa efficiente a produrre l'uscita di strada dell'autovettura Nissan Micra, condotta dalla Sig.na Marotta Maria Bruna appare alquanto illogico ed arbitrario.

Il giudice di I° grado afferma che "appare chiaro", al termine dell'indagine fattuale fin qui svolta, come la sopra riferita velocità eccessiva da questi tenuta, assuma la veste di causa efficiente che, inserendosi nella catena eziologica così come rappresentata, spezza il legame causale con le precedenti azioni o omissioni, attribuendo a tutte le

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
SEZIONE DISTRICTALE DI AIROLA  
UFFICIO U.N.E.P.

altre concause il rango di occasioni, di semplici antecedenti logici, senza alcun rilievo giuridico.”

Tali considerazioni, giustificate dalla necessità di basarsi solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto dei veicoli, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo, non possono essere condivise perché non basate su elementi concreti e certi. Come fa il Giudice a ritenere, con assoluta certezza la velocità causa efficiente esclusiva che inserendosi nella successione dei fatti toglie legame tra le cause remote e l'evento? Se è stato accertato che l'autovettura, ad una velocità commisurata alle condizioni di luogo e di tempo esistenti, è finita in una profonda buca, come si fa a ritenere che da sola tale insidia non abbia provocato l'uscita di strada del veicolo? Per suffragare tale tesi ci vogliono elementi concreti che allo stato dei fatti non ci sono, atteso che la controparte nulla ha provato.

È evidente che un utente della strada pur nella massima prudenza possibile non può prevedere anomalie abnormi sul mano stradale; in altre parole la strada profondamente dissestata, in condizioni di assoluta imprevedibilità, rappresenta un fatto anomalo che di per sé può portare ad eventi dannosi come nel caso di specie, pur nel rispetto delle più comuni regole di prudenza e di osservanza delle norme del C.d.s. che tutti gli automobilisti sono tenuti a rispettare.

Del resto come emerge dalle testimonianze l'autovettura è prima sprofondata in una grossa buca e successivamente è uscita di strada e perciò essa stessa rappresenta causa sufficiente a produrre l'evento dannoso; la "presunta" alta velocità del veicolo non può ritenersi causa sufficiente ed esclusiva ma tutt'al più, se accertata, può essere valutata dal Giudice per la sola ed eventuale graduazione della colpa ai fini del risarcimento dei danni.

Giova far rilevare che nella relazione stilata dalla P.M. di Limatola, intervenuta sul luogo del sinistro, lo scrivente evidenzia la presenza e la pericolosità di numerose buche sul manto stradale di proprietà della Provincia quasi a voler richiamare gli enti pubblici interessati a porre in essere, come loro primario dovere, tutti gli accorgimenti del caso per garantire la sicurezza e la tranquillità per la collettività.

ADINA P. DI BENEVENTO  
- DISTRETTO DI AIROLA  
UFFICIO U.N.E.P.

Se volessimo seguire il ragionamento del giudice di I° grado dovremmo dire che la conducente dell'autovettura Nissan Micra, se avesse tenuto una prudente condotta di guida, nonostante lo sprofondamento nella buca, " peraltro non visibile ", non sarebbe uscita di strada e non sarebbe andata a finire contro il muro di cinta sull'opposta corsia. È proprio tale assunto che da una analisi oggettiva e concreta dei fatti appare alquanto improbabile.

Si può pertanto affermare che la situazione di pericolo " occulto " ascrivibile alla condotta colposa dell'Ente Provinciale, proprietario del manto stradale, costituisce un antecedente senza il quale il fatto dannoso non si sarebbe verificato a prescindere dalla condotta del conducente del veicolo. In altre parole i danni richiesti dall'attrice sono da considerarsi danni consequenziali e diretti, provocati dal passaggio dell'autovettura sul manto stradale disconnesso e non possono essere ritenuti semplicemente danni " indiretti ".

In definitiva, con il presente atto di Appello ci si duole del fatto che il Giudice di Pace, nonostante le inconfutabili prove emerse nell'istruttoria, abbia dato una esclusiva responsabilità all'appellante della produzione del sinistro, ignorando le responsabilità dell'ente Provinciale, proprietario del manto stradale, ignorando le deposizioni testimoniali, ignorando i rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi in cui si è verificato il sinistro ed infine ignorando il rapporto redatto dalla P.M. di Limatola.

Da tali considerazioni si evince che la sentenza n° 97/2004 del Giudice di Pace di S. Agata De Goti è ingiusta ed erronea e va riformata per i motivi su esposti e pertanto, l'istante ut supra dom.ta rapp.ta e difesa

#### CITA

- 1) L'Amm.ne Provinciale di Benevento, in persona del l.r.p.t., dom.ta in Solopaca ( BN ), via Procusi n° 20 presso l'Avv. Salvatore Forgiione ;
- 2) Marotta Michele rapp.to e difeso dall'Avv. Lauritano Maria presso il quale è elet.te dom.to in Caserta alla via Roma n° 162 ;

A comparire dinanzi all'Ill.mo Tribunale di Benevento, G.I. a designarsi alla pubblica udienza che ivi sarà tenuta il mattino del 06.12.2005, ora e

soliti locali di rito, con avvertenza di costituirsi almeno 20g. prima della fissata udienza, nei modi e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., per ivi, premesse le declaratorie del caso e la necessaria istruzione, sentir emettere i provvedimenti di giustizia di cui appresso, con avvertenza che non comparendo si incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiette e disattese tutte le avverse deduzioni, eccezioni e difese così provvedere :

1 ) In riforma della sentenza di primo grado, dichiarare l'Amm.ne Provinciale di Benevento responsabile del sinistro avvenuto il 09.03.2004 sulla strada provinciale Limatola-Cantinelle, in località Giardoni che ha coinvolto l'autovettura Nissan Micra TG. AX 454 SY di proprietà e condotta dalla sig.na Marotta Mariabruna, nella qualità di ente proprietario del manto stradale ;

2 ) Condannare l'Amm.ne Provinciale di Benevento in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura Nissan Micra TG. AX 454 SY di proprietà di Marotta Mariabruna nella somma di Euro 2.315,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, nonché sosta tecnica, o di quell'altra somma che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, il tutto nei limiti della competenza per valore di E. 2.582,28 ;

3 ) Condannare l'Amm.ne Prov.le di Benevento al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e 12,5% per R.S.G. con attribuzione procuratore anticipatario.


Si deposita :

- 1 ) Fascicolo di parte di I° grado.
- 2 ) Copia autentica della sentenza impugnata.

S.J.

S.Maria C.V. 15.09.2005

Avv. Francesco Russo



DI BENEVENTO  
MARIABRUNA  
2004/09

RELAZIONE DI NOTIZIA

Il sottoscritto Avv. Salvatore Forgione iscritto all'Albo degli Avvocati della Circondaria di Benevento  
in qualità di Avvocato ha ricevuto in data 28 SET. 2005 da Avv. Salvatore Forgione - Solopane

la Ammissione Provinciale di Benevento  
in persona del legale rappresentante  
Avv. Salvatore Forgione - Solopane  
mediante il quale si rende noto che Avv. Salvatore Forgione - Solopane  
potrebbe acquistare il suddetto

in data 28 SET. 2005

MARIA FERRARO  
UFF. LE GIUD. B/3  
*maria ferraro*